

## COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE, CIVILE — MARINA MERCANTILE  
— POSTE E TELECOMUNICAZIONI

63.

## SEDUTA DI LUNEDÌ 12 AGOSTO 1974

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FORTUNA

INDICE	PAG.	PAG.
<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	1010	
<b>Sull'ordine dei lavori:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	1010, 1011	
BAGHINO . . . . .	1011	
CALDORO, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i> . . . . .	1010, 1011	
CERAVOLO . . . . .	1010	
MAROCCO . . . . .	1010	
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Modalità per il finanziamento e l'organizzazione della partecipazione dell'Italia all'esposizione internazionale di oceanografia Okinawa '75 (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (3034) . . . . .	1011	
PRESIDENTE . . . . .	1011, 1012, 1014, 1016, 1017	
CALDORO, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i> . . . . .	1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017	
CERAVOLO . . . . .	1016	
DAMICO . . . . .	1013, 1016, 1017	
FIORIELLO . . . . .	1013, 1014, 1015, 1016	
MARZOTTO CAOTORTA . . . . .	1017	
MERLI, <i>Relatore</i> . . . . .	1011, 1013, 1014, 1015, 1016	
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		
Modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2918) . . . . .	1017	
PRESIDENTE . . . . .	1017, 1019, 1020, 1021	
ALESSANDRINI . . . . .	1019, 1021	
BAGHINO . . . . .	1019	
CATELLA . . . . .	1020	
GUGLIELMINO . . . . .	1018, 1020, 1021	
MANCINI ANTONIO . . . . .	1019	
POLI, <i>Relatore</i> . . . . .	1017, 1021	
PRETI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i> . . . . .	1017, 1019, 1020, 1021	
<b>Votazione segreta:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	1021	
<hr/>		
<b>La seduta comincia alle 10,50.</b>		
MAROCCO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).		

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 AGOSTO 1974

**Inversione dell'ordine del giorno.**

**PRESIDENTE.** In attesa del ministro Preti, propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 3034.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Sull'ordine dei lavori.**

**CERAVOLO.** Quando avemmo occasione di discutere di questi problemi, avvertii che il gruppo comunista non avrebbe più acconsentito alla loro trattazione in sede legislativa fin quando non si fosse raggiunto un accordo per iscrivere all'ordine del giorno i progetti di legge sull'ordinamento delle gestioni portuali. Chiedo perciò formalmente che si stabilisca di porre all'ordine del giorno della seduta di domattina tali progetti di legge, in modo che si possa rapidamente giungere alla nomina di un Comitato ristretto, in cui sia presente anche il rappresentante del Ministero della marina mercantile, e quindi si possa iniziare l'iter legislativo dei provvedimenti medesimi.

**CALDORO, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.** Il Governo si rimette alle decisioni della Commissione, di cui prenderà atto: esso infatti non può frapporre ostacoli o remore al sistema con cui la Commissione stessa intende esercitare i propri poteri.

**MAROCCO.** Il gruppo democristiano non ha alcuna difficoltà a partecipare ad una seduta *ad hoc* della Commissione, qualora si ritenesse opportuno procedere immediatamente all'esame delle proposte di legge relative all'ordinamento delle gestioni portuali. Devo però ricordare che all'ufficio di presidenza era pervenuta una richiesta da parte del ministro Coppo affinché, in attesa che l'amministrazione della marina mercantile predisponesse un disegno di legge relativo a tale questione, si accantonassero questi provvedimenti. Per queste ragioni avevamo chiesto appunto un rinvio della discussione, per avere la possibilità di esaminare congiuntamente le proposte e il disegno di legge.

Comunque, ritengo che a questo punto sia il Governo che deve esprimersi su tale questione. Se il disegno di legge fosse già

predisposto, o in fase di ultimazione, si potrebbe anche attendere un breve periodo di tempo; se c'è un impegno in proposito, alla ripresa dei nostri lavori noi potremmo iniziare la discussione su questo provvedimento, facendo la relazione e nominando un Comitato ristretto. Ma, ripeto, la parola decisiva in proposito dev'essere pronunciata dal rappresentante del Governo, e non da noi.

**PRESIDENTE.** Per quanto ne abbia già dato a suo tempo lettura, vorrei nuovamente sottoporre all'attenzione della Commissione la lettera che, in data 1° luglio 1974, il ministro Coppo ha inviato all'onorevole Catella, che era allora presidente di questa Commissione. La lettera era la seguente: «Caro Catella, rispondo alla tua carissima lettera del 7 giugno ultimo scorso, con la quale mi hai comunicato l'intenzione della Commissione da te presieduta di porre all'ordine del giorno dei lavori le proposte di legge Ceravolo ed altri e Marocco ed altri, relative all'ordinamento della gestione portuale. Al riguardo, ritengo doveroso farti presente che da tempo è in corso di esame tra la Presidenza del Consiglio ed i Ministeri interessati uno schema di disegno di legge recante norme sulla riorganizzazione dei porti marittimi. Inoltre, proprio in questi giorni ho avuto un primo incontro, cui altri seguiranno entro breve tempo, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali per l'esame del problema in questione, problema che fa parte notevole della «piattaforma rivendicativa per la nuova politica del settore portuale», avanzata lo scorso maggio dalle organizzazioni stesse. In tale situazione il punto di vista del Governo, nell'eventualità di inizio della discussione delle proposte di legge sopra citate e di altre analoghe presenti al Senato, non potrà essere che quello di soprassedere all'ulteriore corso delle proposte di legge stesse».

Di fronte all'invito contenuto in questa lettera, da una parte, e all'atteggiamento manifestato dal sottosegretario, dall'altra, io penso che potremmo iscrivere all'ordine del giorno di domattina le proposte di legge in questione, con l'intesa di non iniziare la discussione, ma soltanto di consentire lo svolgimento della relazione e la nomina di un Comitato ristretto per l'ulteriore esame dei provvedimenti. Credo che in questo modo rispetteremo la volontà espressa dal Governo nella citata lettera del ministro

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 AGOSTO 1974

Coppo, dandogli anche modo di presentare il suo disegno di legge, alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo le ferie estive, e nello stesso tempo andremmo incontro alle richieste qui avanzate.

BAGHINO. È ovvio che non ci opporremo mai alla richiesta di inserire con urgenza un provvedimento all'ordine del giorno, però non mi sembra il caso di accogliere la pregiudiziale dell'onorevole Ceravolo, perché, in base al regolamento, il programma dei lavori della Commissione viene deciso dall'ufficio di presidenza prima e poi, se vi sono divergenze, se ne discute in Commissione. Se la pregiudiziale venisse accolta, ciò potrebbe costituire un pericoloso precedente perché in futuro, invece di discutere sui provvedimenti all'ordine del giorno, ognuno di noi potrebbe sollevare pregiudiziali.

Fatta questa precisazione, non ho nulla da eccepire a che i provvedimenti in questione siano iscritti con urgenza all'ordine del giorno.

CALDORO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Il Governo si rimette alla volontà della Commissione ed alla decisione della presidenza.

PRESIDENTE. Iscriveremo dunque all'ordine del giorno di domani, in sede referente, le proposte di legge n. 2149 dell'onorevole Ceravolo ed altri, e n. 1415 dell'onorevole Marocco ed altri. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Modalità per il finanziamento e l'organizzazione della partecipazione dell'Italia all'esposizione internazionale di oceanografia Okinawa '75 (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (3034).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modalità per il finanziamento e l'organizzazione della partecipazione dell'Italia alla esposizione internazionale di oceanografia Okinawa '75 ».

Il relatore, onorevole Merli, ha facoltà di svolgere la relazione.

MERLI, *Relatore*. L'« Expo '75 » è un evento internazionale per promuovere la conoscenza degli oceani e delle loro risorse,

organizzato dall'associazione giapponese per l'esposizione oceanica internazionale, sotto la responsabilità del governo giapponese.

L'Esposizione si propone di approfondire le conoscenze dell'uomo sul mare e sul suo incommensurabile valore naturale, e di esplorare le sue future possibilità in relazione alla vita dell'uomo.

I grandi temi attorno a cui è accentrata la rassegna sono:

- l'illustrazione del mare;
- la vita con il mare;
- lo sviluppo del mare (scienza e tecnologia);
- la navigazione sul mare.

Le strutture dell'Esposizione prevedono l'allestimento di quattro grossi blocchi di padiglioni che trattino separatamente questi temi. Con essi vengono globalmente coperte tutte le aree di conoscenza del mare, dalla vita animale e vegetale che vi si svolge, alle risorse minerarie celate nei suoi fondali e alle tecniche ed attrezzature per il loro sfruttamento; dai problemi di salvaguardia ambientale del mare a quelli degli insediamenti industriali, civili, ricreativi sulla superficie, del mare ed entro i suoi fondali.

All'origine il calendario era 2 marzo 1974-31 agosto 1974; in seguito ad una revisione dei progetti in corso conseguente a problemi economici generati dalla crisi energetica, il governo giapponese ha fatto spostare il calendario al periodo 20 luglio 1975-18 gennaio 1976.

Sede dell'« Expo '75 » è l'isola Okinawa, dove un importante allestimento è in corso da alcuni anni.

L'Italia ha interesse a partecipare a questa rassegna, per mostrare le proprie capacità nei quattro temi precedentemente indicati, in particolare nel campo delle costruzioni navali, delle tecnologie marine, dello sviluppo delle risorse biologiche marine.

La I Commissione affari costituzionali della Camera ha mosso alcuni rilievi in ordine agli articoli 3 e 6 del disegno di legge, circa i criteri di scelta del commissario e del segretario generale e i contingenti numerici dei dipendenti dello Stato che possono essere utilizzati dal commissariato e dal Governo. Vi è inoltre la questione dei fuori ruolo; a volte, con il sistema di utilizzare i fuori ruolo, si procede a promozioni eccetera, cosa che la Commissione intende evitare.

## VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 AGOSTO 1974

Preannuncio che ho preferito stendere nuovamente il testo degli articoli 3 e 6, ai fini di una loro migliore formulazione.

Propongo di sostituire il secondo periodo del primo comma dell'articolo 3 con il seguente: « Il commissario generale ed il segretario generale vengono nominati con decreto del ministro della marina mercantile, sentito il ministro degli affari esteri, e dovranno essere prescelti tra persone versate nei problemi internazionali connessi alle risorse marine. Il trattamento economico del commissario generale e del segretario generale viene stabilito con decreto del ministro della marina mercantile di concerto con quello del tesoro ». Le novità introdotte consistono nel fatto che si è eliminata la nomina del commissario generale con il decreto di concerto tra quattro ministeri, in quanto ciò sembrava eccessivo: sentire il parere del ministro degli affari esteri per un decreto del genere è più che sufficiente. Vi è poi una precisazione circa i criteri che devono presiedere alla nomina del commissario generale e del segretario generale: si specifica cioè che essi debbono essere persone competenti di problemi internazionali connessi con le risorse marine. Inoltre si è spostata a questo articolo la disposizione concernente il trattamento economico di questo personale, che figurava prima al terzo comma dell'articolo 6.

Propongo inoltre un nuovo testo dell'articolo 6, seguendo il suggerimento della I Commissione affari costituzionali. Esso quindi risulta ora così formulato: « Con decreto del ministro della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro, il commissario generale è autorizzato ad utilizzare personale dell'amministrazione dello Stato per un contingente che, per quanto attiene alla carriera direttiva, non superi 12 funzionari (due per ciascuno dei seguenti ministeri interessati: marina mercantile, esteri, industria, commercio con l'estero, difesa e tesoro). Il personale appartenente alla amministrazione dello Stato, utilizzato ai sensi del primo comma, potrà essere comandato presso il Ministero della marina mercantile. Il trattamento economico, escluso quello di missione, del personale in questione sarà stabilito con decreto del ministro della marina mercantile di concerto con quello del tesoro. Il commissario generale è autorizzato ad assumere, con contratto di diritto privato, che in ogni caso non superi il 30 giugno 1976, personale di ufficio e consulenti, corrispondenti e tecnici, sia in Italia sia

in Giappone. L'onere relativo al trattamento economico spettante al personale di cui al presente articolo è a carico del commissariato ».

Infine, al secondo comma dell'articolo 7, propongo di sopprimere la parola: « annualmente »: ritengo che con queste modifiche il disegno di legge possa essere approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

CALDORO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Auspico che il provvedimento possa essere celermente varato anche perché — come desidero qui ricordare — per i primi di settembre è in programma una visita in Giappone da parte di una delegazione composta da rappresentanti delle Commissioni trasporti della Camera e del Senato, del Ministero della marina mercantile e della FINCANTIERI. Sono lieto di questo, perché sicuro che la visita alla mostra di Okinawa si rivelerà molto utile e di grandissimo interesse.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché agli articoli 1 e 2 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 1.

Per la partecipazione dell'Italia all'esposizione internazionale oceanografica « Okinawa 1975 » è autorizzata la spesa di lire 850 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1974 e lire 650 milioni per l'anno 1975.

(È approvato).

## ART. 2.

Alla prima quota di lire 200 milioni si provvede a carico dello stanziamento del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1973.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

È istituito il commissariato del Governo italiano, per la partecipazione all'esposizione internazionale oceanografica « Okinawa 1975 », composto da un commissario generale e da un segretario generale, il quale eserciterà le funzioni di vice commissario e in caso di assenza sostituirà il commissario generale. Il commissario generale viene nominato con decreto del ministro della marina mercantile, di concerto con i ministri degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. Il segretario generale viene nominato con decreto del ministro della marina mercantile.

Verranno inoltre nominati, con decreto del ministro della marina mercantile, di concreto con il ministro del tesoro, tre revisori dei conti.

Il commissariato cesserà le sue funzioni entro sei mesi dalla chiusura dell'esposizione.

Il relatore, onorevole Merli, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo capoverso del primo comma con il seguente:*

« Il commissario generale ed il segretario generale vengono nominati con decreto del ministro della marina mercantile, sentito il ministro degli affari esteri, e dovranno essere scelti tra persone versate nei problemi internazionali connessi alle risorse marine. Il trattamento economico del commissario generale e del segretario generale viene stabilito con decreto del ministro della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro ».

FIORIELLO. Secondo me l'articolo 3 dovrebbe essere soppresso, perché non vedo il motivo per cui si dovrebbe dar vita ad una agenzia di spesa senza la responsabilità diretta dei funzionari addetti a questo servizio.

Al di là del fatto specifico, non possiamo continuare a considerare irresponsabili i funzionari della pubblica amministrazione, privi della responsabilità diretta dei propri atti, dandogliene una soltanto a livello di agenzia di spesa.

DAMICO. Sarebbe forse bene chiedere il parere della I Commissione affari costi-

tuzionali su questi emendamenti agli articoli 3 e 6.

MERLI, *Relatore*. La I Commissione affari costituzionali ha già espresso parere favorevole sugli articoli e non si è posta affatto la questione fondamentale sollevata dal collega Fioriello. Non è quindi alla I Commissione che ci dobbiamo rivolgere, ma alla nostra coscienza; dico questo anche agli altri deputati del gruppo comunista; se ritengono che il provvedimento sia opportuno, bene, altrimenti sono liberi di esprimere un voto negativo, se pensano che sia abnorme — come ha detto l'onorevole Fioriello — la costituzione di un ente *ad hoc*.

In fondo, trovo anche giusto il rilievo fatto, perché normalmente il Governo dispone di un suo organo per queste iniziative, rappresentato dal Ministero del commercio con l'estero, e dall'Istituto del commercio estero, però due fatti si notano a prima vista: la peculiarità dell'esposizione in argomento, che ha natura interdisciplinare (spazia dall'ecologia e dalle risorse minerarie marine alla cantieristica), e l'impossibilità, da parte del Ministero del commercio con l'estero, di assicurare l'organizzazione necessaria anche perché trattasi di una manifestazione che si esaurirà nel breve giro di un anno e mezzo.

Infine, per un'esposizione di questo tipo bisogna provvedere con una gestione di carattere finanziario eccezionale.

CALDORO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Sono in grado di aggiungere oggi altre informazioni, e chiedo scusa se non sono stato in grado di darle precedentemente. Questa è la prima volta che il Ministero interessato organizza la partecipazione ad una mostra internazionale, in quanto per il passato tutte le altre iniziative sono state gestite e organizzate dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero del commercio con l'estero. La necessità della istituzione dell'alto commissariato per la esposizione è dovuta al fatto che vi sono delle norme internazionali — dell'ufficio internazionale delle esposizioni, del quale l'Italia fa parte — che stabiliscono certi criteri che bisogna rispettare. Ad esempio, il paese organizzatore, in questo caso il Giappone, è obbligato ad avere la presenza continua e assicurata dell'alto commissario di tutti i paesi partecipanti. La

## VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 AGOSTO 1974

situazione che si determina deriva dal fatto che la mostra sarà diretta da un organo collegiale composto dagli alti commissari di ogni paese partecipante. Per questi motivi siamo quindi obbligati a seguire questa procedura. Bisogna inoltre dire che il Governo ha accettato pienamente le osservazioni formulate dalla I Commissione affari costituzionali, che sono state qui illustrate attraverso gli emendamenti presentati dal relatore.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Fioriello e Baldassari hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 3.*

Faccio presente all'onorevole Fioriello che, a parte la particolare situazione strutturale della mostra, tutta l'economia del disegno di legge è legata alla figura del commissario generale che rappresenta il Governo italiano e che non può quindi essere estromessa dall'articolo 3, perché cadrebbe in tal modo tutta la ragion d'essere del disegno di legge.

**MERLI, Relatore.** Sono contrario.

**CALDORO, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.** Sono contrario.

**FIORIELLO.** Insistiamo per la votazione del nostro emendamento.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione lo emendamento degli onorevoli Fioriello e Baldassari, interamente soppressivo dell'articolo 3, non accettato dal relatore, né dal Governo.

*(È respinto).*

Qual è il parere del Governo sull'emendamento del relatore, di cui ho già dato lettura?

**CALDORO, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.** Accetto l'emendamento.

**FIORIELLO.** Per quanto riguarda l'emendamento del relatore ho alcune perplessità. Non vedo in che modo questi funzionari debbano essere scelti in base ad una capacità e conoscenza di problemi internazio-

nali; sono soprattutto contrario al fatto che il commissario generale ed il segretario generale ricevano un trattamento economico da stabilire attraverso un decreto.

**MERLI, Relatore.** Si possono nominare persone, ad esempio degli scienziati, anche al di fuori dell'amministrazione e si dovrà quindi stabilirne il compenso.

**FIORIELLO.** Ma si tratta allora di un rapporto diverso, di collaborazione!

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione lo emendamento del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 3, nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Poiché ai successivi articoli 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

**ART. 4.**

Il commissario generale rappresenta il Governo italiano in Italia ed in Giappone per tutto quanto concerne la partecipazione italiana all'esposizione, assumendo in nome del Governo i necessari impegni con il corrispondente rappresentante, e mantenendo in Italia i rapporti con i ministeri, enti pubblici e privati, associazioni varie ed espositori.

*(È approvato).*

**ART. 5.**

Il commissario generale gestisce i fondi assegnati al commissariato.

Il commissario generale autorizza le spese da sostenere in Italia od all'estero per il funzionamento del commissariato, la formazione di progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori, la loro esecuzione, le spese di trasporto ed ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della manifestazione, nonché le spese di rappresentanza.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 6.

In base a contingenti numerici che verranno fissati con decreto del ministro della marina mercantile di concerto con quello del tesoro, il commissario generale è autorizzato ad utilizzare personale dell'Amministrazione dello Stato di qualifica non superiore a quella di direttore di divisione aggiunto per quanto attiene alla carriera direttiva e ad assumere, ove occorra, con contratto di diritto privato, che abbia scadenza entro il 30 giugno 1976, personale di ufficio, e consulenti, corrispondenti e tecnici sia in Italia che in Giappone.

Il commissario generale potrà avvalersi della consulenza giuridica di un magistrato amministrativo, il quale potrà essere collocato nella posizione di fuori ruolo.

Il commissario generale e il segretario generale, se dipendenti da Amministrazione statale, verranno collocati, per tutta la durata dell'incarico, nella posizione di fuori ruolo in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari. Essi avranno diritto a un trattamento economico a carico del commissariato che sarà stabilito con decreto del ministro della marina mercantile di concerto con quello del tesoro, in aggiunta al trattamento economico loro spettante come funzionari statali nella sede di Roma.

Il personale appartenente all'Amministrazione dello Stato utilizzato ai sensi del primo comma potrà essere collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1958, n. 571, ovvero essere comandato presso il Ministero della marina mercantile. In entrambi i casi il personale in questione, nonché il magistrato di cui al secondo comma, avranno diritto a un trattamento economico da stabilire con decreto del ministro della marina mercantile di concerto con quello del tesoro.

L'onere relativo al trattamento economico spettante al personale di cui al presente articolo è a carico del commissariato.

Il relatore, onorevole Merli, ha presentato il seguente emendamento.

*Sostituire l'articolo 6 col seguente:*

« Con decreto del ministro della marina mercantile, di concerto con quello del te-

soro, il commissario generale è autorizzato ad utilizzare personale dell'Amministrazione dello Stato per un contingente che, per quanto attiene alla carriera direttiva, non superi 12 funzionari (due per ciascuno dei seguenti Ministeri interessati: Marina mercantile, Affari esteri, Industria, commercio e artigianato, Commercio con l'estero, Difesa e Tesoro).

Il personale appartenente all'Amministrazione dello Stato, utilizzato ai sensi del comma precedente, potrà essere comandato presso il Ministero della marina mercantile. Il trattamento economico, escluso quello di missione, del personale in questione sarà stabilito con decreto del ministro della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro.

Il commissario generale è autorizzato ad assumere, con contratto di diritto privato, che in ogni caso non superi il 30 giugno 1976, personale di ufficio e consulenti, corrispondenti e tecnici, sia in Italia sia in Giappone.

L'onere relativo al trattamento economico spettante al personale di cui al presente articolo è a carico del commissariato ».

CALDORO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Accetto l'emendamento.

FIORIELLO. Questo emendamento contraddice l'articolo 3, in quanto il relatore sosteneva che il segretario generale e il commissario generale potessero essere scelti anche al di fuori della pubblica amministrazione e ricevere quindi un trattamento diverso. Questo emendamento invece dice che si può utilizzare anche personale dell'amministrazione dello Stato, già utilizzato ai sensi del primo comma.

MERLI, *Relatore*. Il personale appartenente all'Amministrazione dello Stato può essere di due tipi: o personale dell'amministrazione della marina mercantile o personale assunto con contratto di diritto privato. Il personale dello Stato utilizzato ai sensi del primo comma potrà essere comandato presso il Ministero della marina mercantile e nel suo trattamento economico è escluso quello di missione, in quanto non si prevede un trattamento di missione eccezionale e si stabilisce quindi che il suo trattamento economico sarà stabilito con decreto perché, ad esempio, quando viene

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 AGOSTO 1974

comandato presso altre amministrazioni, può perdere gli straordinari.

FIORIELLO. È necessario stabilire che gli venga mantenuto il trattamento economico.

MERLI, *Relatore*. In questo modo più nessuno chiederà di essere comandato presso altre amministrazioni.

DAMICO. Sono d'accordo con l'onorevole Fioriello che un dipendente comandato dal Ministero presso altre amministrazioni debba conservare i suoi emolumenti.

MERLI, *Relatore*. Faccio un esempio: se l'80 per cento del trattamento economico di un dipendente è costituito da emolumenti fissi e il 20 per cento da straordinari, quando viene comandato mantiene questo 80 per cento, ma bisognerà fissare con decreto la differenza. Se conserviamo soltanto il 20 per cento, nessuno dei funzionari vorrà andare più in missione.

DAMICO. Quando parlo di tutti gli emolumenti intendo riferirmi precisamente a tutti, compreso lo straordinario e al trattamento di missione.

MERLI, *Relatore*. Il trattamento di missione è stato escluso proprio allo scopo di non concedere un trattamento eccezionale. Comunque insisto sul mio emendamento.

CERAVOLO. Il gruppo comunista voterà contro l'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Merli, interamente sostitutivo dell'articolo 6, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 7.

Il Ministero della marina mercantile provvederà a somministrare, a titolo di anticipazione, al commissariato i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione alla esposizione in rapporto agli impegni da soddisfare.

Il commissario generale è tenuto a presentare, annualmente, un preventivo delle spese da effettuare e a rendere al Ministero della marina mercantile, entro sei mesi dalla chiusura dell'esposizione, il rendiconto finale distinto a seconda che si tratti delle somme somministrategli dal Ministero della marina mercantile oppure di quelle che comunque gli dovessero pervenire da altri mi-

nisteri, enti o privati. Il commissario generale dovrà assicurare che i fondi provenienti da altri ministeri, enti o privati siano esclusivamente destinati a spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti con gli stessi ministeri, enti o privati. Il rendiconto sarà rimesso alla ragioneria centrale presso il Ministero della marina mercantile, la quale ne curerà l'inoltro alla Corte dei conti.

Il relatore, onorevole Merli, ha presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma, sopprimere la parola: « annualmente ».*

CALDORO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la parola « annualmente », di cui il relatore ha chiesto la soppressione, accettata dal Governo.

(È respinta).

La parola « annualmente » s'intende pertanto soppressa.

Poiché agli articoli 8, 9 e 10 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne data lettura.

#### ART. 8.

Sulle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del commissariato, compreso il trattamento economico del commissario generale, con effetto dalla data di decorrenza del conferimento al commissario generale dell'incarico di assolvere tutti gli adempimenti necessari al fine di assicurare la partecipazione italiana all'esposizione.

(È approvato).

#### ART. 9.

Per la gestione dei fondi il commissariato è autorizzato a derogare dalle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato in materia di contratti.

(È approvato).

#### ART. 10.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

(È approvato).



Gli onorevoli Marzotto Caotorta, Merli, Pisanu, Giovanni Lombardi, Marocco, Venturini, Russo Ferdinando, Poli, Ceravolo, Damico, Guerrini, Fioriello, Baghinò, Galasso e Catella hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione trasporti,

vista la necessità di assicurare una adeguata e qualificata presenza dell'Italia all'esposizione internazionale oceanografica « Okinawa '75 » anche in vista di sviluppare gli studi e le iniziative legate all'elemento « mare », nell'approvare il disegno di legge n. 3034,

impegna il Governo

a) a svolgere una intensa opera per consentire la più larga partecipazione delle energie scientifiche e produttive a livello pubblico e privato;

b) ad affidare la direzione del commissariato a persona politicamente responsabile verso il Parlamento;

c) a presentare al Parlamento un rapporto sullo stato del lavoro organizzativo compiuto dal commissariato ».

0/3034/1/10

CALDORO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Lo accetto, limitatamente alle lettere a) e c).

MARZOTTO CAOTORTA. Non insistiamo per la votazione.

DAMICO. Dal momento che desideriamo che questa iniziativa vada in porto, pure avendo votato contro gli articoli 3 e 6, preannuncio l'astensione del gruppo comunista dalla votazione finale di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2918).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato ».

Come la Commissione ricorda, la discussione del disegno di legge fu rinviata per ascoltare le nuove proposte e precisazioni del Governo.

PRETI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Ho incontrato in questi giorni i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, che hanno nuovamente insistito affinché in sede governativa « più alta » riuscissero ad ottenere il nulla osta per l'approvazione dell'articolo 15. Per altro, in relazione ad implicazioni che si temono per altri settori della pubblica amministrazione, il Governo, nella sua collegialità, non può accettare la formulazione dell'articolo 15 quale ci è stata trasmessa dal Senato.

Ho avuto comunque sollecitazioni dalle organizzazioni sindacali — e non solo da esse — affinché, tenendo presente che questo disegno di legge regola vari argomenti e non solo quello previsto all'articolo 15, evitassi che l'approvazione del provvedimento fosse rinviata a dopo le ferie estive, che non si sa quanto dureranno, ma che potrebbero anche protrarsi per un mese e mezzo.

Poiché vi è la possibilità, se viene approvato il testo del disegno di legge senza l'articolo 15, di rinviare immediatamente il provvedimento legislativo al Senato — dal quale spero di farlo approvare domani mattina — penso che la soluzione migliore sia approvare il testo del Senato sopprimendo l'articolo 15.

D'altro lato, senza attardarmi su discussioni giuridiche che ho riassunto brevemente l'altra volta, io credo che per i dirigenti delle ferrovie non sia stata abrogata dalla legge la possibilità di dare compensi speciali. Sarebbe troppo lungo il discorso, quindi voglio risparmiarlo ai colleghi, ma la legge sugli assegni perequativi per gli altri dipendenti statali, che ha fatto venire meno questa possibilità, è una legge diversa da quella sugli assegni perequativi dei ferrovieri. Sarà compito del Ministero dei trasporti porre l'argomento dinanzi a chi ha il compito istituzionale del controllo, cioè alla Corte dei conti.

Evidentemente gli altri emendamenti che avevo proposto, approvati in linea di massima dalla Commissione, rimangono.

POLI, *Relatore*. Vorrei fare una precisazione, perché mi rendo conto delle difficoltà in cui ci troviamo in questo momento. Dopo le dichiarazioni del ministro eviden-

temente la Commissione deve prendere una decisione, perché non possiamo continuare in questa situazione di stallo. Mi sia consentita quindi una breve parentesi, perché non è possibile che si passi da una posizione all'altra senza una necessaria spiegazione.

Il capo XI che è citato nell'articolo 15 tratta dei compensi o soprassoldi, che non hanno carattere di continuità, sono corrisposti soltanto al verificarsi delle specifiche condizioni di servizio previste, hanno contenuto eccezionale e sono idonei a remunerare « i dipendenti di tutti i servizi » per « prestazioni considerate notevolmente più gravose o di maggiore responsabilità di quelle che potrebbero da loro esigersi per la qualifica di cui sono rivestiti o per dover sopportare disagi e rischi e spese non compensabili altrimenti ».

Evidentemente tali compensi non possono ricadere sotto il vincolo della onnicomprensività previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748, né sotto quello della non cumulabilità previsto dalla legge n. 57 del 1974, istitutiva dell'indennità pensionabile per i ferrovieri delle qualifiche non dirigenziali.

Né può ritenersi valido il principio di corrispondere i compensi in questione a tutti i ferrovieri meno che ai dirigenti, perché ciò sarebbe iniquo dal punto di vista retributivo generale, considerato che gli ispettori capi percepiscono un trattamento di normali competenze accessorie superiore a quello previsto per i primi dirigenti. Ciò sarebbe in contrasto con la stessa esigenza, posta dall'azienda ferroviaria con le norme del capo XI, di ottenere da tutti indistintamente i ferrovieri, al verificarsi di talune condizioni particolari od eccezionali, prestazioni di natura differenziata rispetto a quelle normalmente svolte e che quindi, come tali, debbono essere retribuite. Questo sarebbe inoltre poco funzionale e pericoloso per la stessa sicurezza dell'esercizio ferroviario, perché potrebbe indurre i dirigenti ad un certo disinteresse verso fatti o eventi d'esercizio e di gestione connessi a situazioni particolari. Si deve rammentare, a questo proposito, che errori del genere finiscono per tradursi in pesanti disservizi ed in distorsioni organizzative, che, una volta consolidate, è poi difficile eliminare.

Si reputa infine opportuno aggiungere che l'applicabilità delle norme del capo XI a tutti i ferrovieri, e quindi anche a quelli delle qualifiche dirigenziali, non contrasta

con i principi di carattere costituzionale, in quanto le norme in questione ipotizzano il sussistere di particolari condizioni connesse alla gestione ferroviaria, che non sono state mai proprie di altri settori del pubblico impiego.

Là dove tale assimilazione esisteva (caso del premio di rendimento), si è provveduto a sopprimerlo il relativo compenso per i dirigenti delle ferrovie dello Stato, mentre per la generalità dei dirigenti dello Stato che non fruivano di premio di rendimento, né di altro analogo, l'indennità di funzione di nuova istituzione ha dato luogo, per intero, ad un nuovo emolumento.

Con questa breve precisazione ho voluto richiamare il punto centrale della questione, in modo che se ne possa considerare il merito; però, di fronte alle dichiarazioni del ministro, mi pare che non si abbia altra possibilità che sopprimere l'articolo 15, rendendo di conseguenza il provvedimento in una condizione press'a poco asettica per quanto riguarda un certo settore di applicazione della normativa vigente, e precisamente di quella contenuta nel capo XI.

Dubito che si possano in questo modo realizzare le finalità che l'onorevole ministro ha prospettato, tuttavia, di fronte alle manifestazioni di buona volontà, ed in considerazione del fatto che l'amministrazione delle ferrovie dello Stato ha necessità di avere una situazione più tranquilla per quanto riguarda l'applicazione di una norma particolare, credo che, ricorrendo eventualmente ad un apposito ordine del giorno, sarà possibile aiutare l'esecutivo — e per esso il ministro dei trasporti — ad operare in questo settore con una certa elasticità. Presenterò pertanto un emendamento soppressivo dell'articolo 15.

GUGLIELMINO. Ancora una volta dobbiamo sottolineare come, al termine di una discussione, il Governò abbia cambiato idea ma, cosa più strana, la nuova idea sia stata accolta dal relatore, il quale ha testé annunciato che presenterà un emendamento soppressivo dell'articolo 15 e, contemporaneamente, insieme con altri deputati, un ordine del giorno perché si diano agli interessati ciò di cui li si priva sopprimendo l'articolo suddetto. Ma i ferrovieri, onorevole Poli, sono persone intelligenti, e credo che questo modo di agire rechi offesa alla loro, nonché alla sua stessa intelligenza.

Che senso avrebbe questo ordine del giorno? Avrei capito se lei avesse insistito

per il mantenimento dell'articolo 15 e, di fronte alla resistenza del Governo ed alla minaccia del rinvio in aula, avesse presentato un ordine del giorno per salvare il salvabile, ma le cose non stanno così.

Per quanto ci riguarda, siccome siamo ormai alla stretta finale, e se questo provvedimento non va oggi al Senato certamente non potrà essere approvato prima della chiusura per il periodo festivo, pur essendo contrari alla soppressione dell'articolo 15 — se c'è un preciso impegno del Governo affinché il disegno di legge passi rapidamente al Senato — per evitare di arrecare danni a tutto il resto della categoria, il gruppo comunista non si opporrà a che oggi venga approvato.

MANCINI ANTONIO. Il difetto del disegno di legge non si limita all'articolo 15, ma interessa moltissimi altri articoli, comprendendo questioni che si riferiscono allo stato giuridico del personale delle ferrovie, che in gran parte non è diverso da quello delle altre amministrazioni.

Le innovazioni proposte sono dense di conseguenze e foriere di malcontento per la categoria interessata, per cui riterrei opportuno non sopprimere l'articolo 15, ma procedere a un ripensamento sugli articoli 1, 2, 3, 7, 10, 11 e 12, perché l'amministrazione delle ferrovie non può avere titolo a trattamenti particolari, se non per quei servizi che consentono e giustificano un diverso trattamento giuridico. Per quanto riguarda le altre mansioni, i ferrovieri devono rientrare in tutto e per tutto nella grande famiglia dei pubblici dipendenti.

Chiedo pertanto, a titolo personale, che non si approvi questa mattina il disegno di legge sopprimendo l'articolo 15, perché forse esso trova la sua giustificazione in una effettiva diversificazione del lavoro tecnico di competenza dell'amministrazione ferroviaria, specificamente diverso da quello svolto dalle altre amministrazioni.

Potrebbe infatti rimanere valida la questione per quanto riguarda lo sforzo di natura tecnica che l'amministrazione ferroviaria deve compiere per l'attuazione del piano precedentemente discusso; essendo questa la materia in cui effettivamente una diversificazione di funzioni potrebbe esistere, sarebbero anche differenti gli obblighi relativi alle prestazioni, per cui non negherei la possibilità di introdurre una disciplina diversa.

Dopo aver espresso il mio pensiero, non intendo impedire l'approvazione del provvedimento, pertanto mi asterrò dalla votazione.

BAGHINO. Mi auguro che il gruppo del MSI-destra nazionale possa disporre nella prossima legislatura, che potrebbe anche essere imminente, di una maggiore rappresentanza, in modo da poter invertire le attuali posizioni.

In data 10 luglio il *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, riferendo sulla seduta della nostra Commissione, riporta, tra l'altro, queste parole: « Il deputato Baghino lamenta il ritardo dello iter del provvedimento, minacciato di ulteriori lungaggini nell'imminenza del periodo estivo, allorché le ferrovie debbono potenziare i propri servizi, e ciò a causa di alcuni emendamenti del Governo che comunque non sembrano indispensabili. Poiché inoltre vi è il pericolo che la loro mancata approvazione induca il Governo a chiedere la rimessione in Assemblea, suggerisce che il ministro accetti in loro vece un ordine del giorno e insiste per l'approvazione del provvedimento nel testo del Senato ». Cadute tutte le proposte che erano state qui avanzate, ritengo che il provvedimento debba essere approvato senza modificazioni. Se questo provvedimento venisse modificato in qualche sua parte, si aprirebbe la via alla modificazione di altri articoli, così come è stato prospettato già da diversi deputati di altri gruppi. Pertanto il gruppo del MSI-destra nazionale voterà contro la soppressione dell'articolo 15.

PRETI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Vorrei solo precisare che ho presentato questi emendamenti di poco conto all'articolo 8, all'articolo 10 e all'articolo 13, per uniformare il testo a certe esigenze rappresentate dal Governo nella sua collegialità.

PRESIDENTE. Come i colleghi ricordano, avevamo già approvato in linea di principio gli articoli 8, 10 e 13, con gli emendamenti presentati dal Governo. Procediamo ora alla loro definitiva approvazione.

MANCINI ANTONIO. Dichiaro di astenermi dalla votazione di questi articoli.

ALESSANDRINI. Dichiaro di astenermi dalla votazione di questi articoli.

## VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 AGOSTO 1974

CATELLA. Dichiaro di astenermi dalla votazione di questi articoli.

GUGLIELMINO. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione di questi articoli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 che, a seguito degli emendamenti presentati dal Governo e già approvati in linea di principio, risulta così formulato:

## ART. 8.

La disposizione di cui al penultimo comma dell'articolo 77 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica anche nel caso di promozioni subordinate al compimento di un periodo di effettivo servizio nella qualifica, con esclusione del personale dirigente.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 che, a seguito dell'emendamento presentato dal Governo e già approvato in linea di principio, risulta così formulato:

## ART. 10.

Fino al 1° gennaio 1976 il personale direttivo dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in possesso del requisito della anzianità di almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore principale o di almeno quattordici anni di effettivo servizio complessivo nella carriera, è ammesso allo scrutinio di avanzamento alla qualifica di ispettore capo del ruolo ad esaurimento. Ai fini del computo dell'effettivo complessivo servizio nella carriera direttiva trova applicazione l'ottavo comma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 che, a seguito dell'emendamento presentato dal Governo e già approvato in linea di principio, risulta così formulato:

## ART. 13.

Ai fini dell'ammissione alle qualifiche di ispettore e ispettore principale dei singoli ruoli organici della carriera direttiva della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, tutti i posti comunque vacanti nelle qualifi-

che stesse in relazione all'organico previsto dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, sono considerati disponibili, salvo il disposto dell'articolo 99, quarto comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni.

Per il primo concorso interno da bandire per il passaggio alle qualifiche di ispettore e ispettore principale del ruolo « altre specializzazioni » secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il limite dei posti di cui alla nota 3 posta in calce al quadro 6 degli avanzamenti annesso al suddetto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è triplicato.

(È approvato).

L'articolo 14 del disegno di legge è stato già approvato dalla Commissione in una precedente seduta.

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 15.

Le norme di cui al capo XI delle disposizioni allegata alla legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, continuano ad essere applicate, anche in deroga alle norme vigenti, a tutti i dipendenti della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento, firmato anche dal deputato Marzotto Caotorta:

*Sopprimere l'articolo 15.*

PRETI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Vorrei ribadire che l'opposizione del Governo al testo dell'articolo 15 è dovuta al fatto che esso avrebbe sicuramente implicazioni negli altri settori della pubblica amministrazione, ma per quanto riguarda l'applicabilità ai ferrovieri di determinate norme, resta sempre ferma l'interpretazione che almeno io, come ministro dei trasporti, ho dato. Sono favorevole all'emendamento soppressivo del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15, di cui l'onorevole relatore e il deputato Marzotto Caotorta hanno chiesto la soppressione, accettata dal Governo.

(È respinto).

L'articolo 15 s'intende pertanto soppresso.

## VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 AGOSTO 1974

L'articolo 16 del disegno di legge è stato già approvato dalla Commissione in una precedente seduta.

Do lettura dell'articolo successivo:

## Art. 17.

Al sedicesimo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: « L'inquadramento decorre dal 1° gennaio 1971 ».

GUGLIELMINO. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Alessandrini e Catella hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

## ART. 17-bis.

Il numero 10 delle norme relative al quadro n. 6, ordinamento delle promozioni, quadri degli avanzamenti, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è soppresso.

Le funzioni e le responsabilità di titolare di stazione di gestione sono riservate ai dirigenti delle stazioni che abbiano frequentato un apposito corso con esame finale di idoneità alla dirigenza impianti, istituito ogni anno dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nelle sedi da essa stabilite. A tali corsi possono partecipare, esentati dal servizio e secondo turni stabiliti dall'Azienda per salvaguardare le esigenze del servizio e del personale, i capistazione ed i capigestione con anzianità di qualifica non inferiore a 5 anni.

POLI, *Relatore*. Sono contrario.

PRETI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Anche il Governo è contrario.

ALESSANDRINI. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 17-bis Alessandrini e Catella, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Gli onorevoli Poli, Marzotto Gaotorta e Russo Ferdinando hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione trasporti,

a seguito dell'approfondita discussione svolta in sede di approvazione del disegno di legge n. 2918,

impegna il Governo

ad interpretare il principio della omnicomprensività, previsto dalle vigenti disposizioni sulla dirigenza statale, nel senso che ai dirigenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in considerazione delle loro peculiari e particolari funzioni, possano essere corrisposti gli emolumenti previsti dalle norme di cui al capo XI delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34 e successive modificazioni, sempre che si determinino le condizioni previste dalle norme stesse ».

0/2918/1/10

Dichiaro inammissibile questo ordine del giorno.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione:

Disegno di legge: « Modalità per il finanziamento e l'organizzazione della partecipazione dell'Italia all'esposizione internazionale di oceanografia Okinawa '75 » (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (3034):

Presenti . . . . .	32
Votanti . . . . .	22
Astenuti . . . . .	10
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . . .	22
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Baghino, Becciu, Belci, Bodrigo Antonio, Canestrari, Catella, Dal Maso, Di Leo, Fortuna, Galasso, Guerrini, Lombar-

## VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 AGOSTO 1974

di Giovanni, Mancini Antonio, Marocco, Marzotto Caotorta, Merli, Pezzati, Pisanu, Poli, Russo Ferdinando e Volpe.

*Si sono astenuti:*

Baldassari, Ballarin, Carri, Ceravolo, Ciacci, Damico, Fioriello, Foscarini, Guglielmino, Skerk.

Disegno di legge: « Modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato » (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2918):

Presenti . . . . .	33
Votanti . . . . .	32
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	19
Voti contrari . . . . .	13

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alessandrini, Baghino, Baldassari, Ballarin, Becciu, Belci, Bodrito Antonio, Canestrari, Catella, Ceravolo, Ciacci, Dal Maso, Damico, Di Leo, Fioriello, Fortuna, Foscarini, Galasso, Guerrini, Guglielmino, Korach, Lombardi Giovanni, Marocco, Marzotto Caotorta, Merli, Pezzati, Pisanu, Poli, Russo Ferdinando, Scipioni, Skerk e Volpe.

*Si è astenuto:*

Mancini Antonio.

La seduta termina alle 12,10.

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO